## Voto domiciliare

Il D.L. 3 gennaio 2006, n.1, modificato dalla Legge n. 46 del 7 maggio 2009, prevede norme per la partecipazione al voto degli elettori affetti da grave infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano.

Tali norme prevedono il voto domiciliare sia per gli elettori affetti da grave infermità che si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sia per gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art.29 della legge 5 febbraio 1992, n.104 ( trasporto pubblico che i Comuni hanno l'obbligo di organizzare in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale ).

Le disposizioni di cui sopra si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale.

Per le elezioni dei presidenti delle provincie e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali le disposizioni si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.

Ai fini dell'esercizio del voto a domicilio, l'elettore deve far pervenire al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione:

- a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora con l'indirizzo completo di questa;
- b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. Tale certificato, inoltre, potrà attestare l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

L'ufficio elettorale consegnerà tutta la documentazione al Presidente di seggio della sezione in cui ricade l'abitazione dell'elettore, affinché lo stesso possa recarvisi per raccogliere il voto durante le ore in cui è aperta la votazione, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio e del segretario. Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.

e-mail: elettorale@misterbianco.gov.it

Tel. 0957556629 - 0957556635 - Fax 0957556643

Servizi Demografici di via S. Rocco Vecchio